, zioni di Posta, che lorichiedessero, e de-, duce a pubblica notizia la lunghezza di , ciascuna corsa per regola de Viaggiatori.

" VIII. I Mastri di Posta non puonno ri-" cusare i Cavalli a quelli, che arrivano per , Vettura, o co' propri Cavalli, ma li ne-, gleranno a persone sconosciute, che non " esibiranno il Passaporto del Governo indi-, cante il luogo da dove provengono. Non " potranno opporsi a chi essendo arrivato in " Posta, volesse immediatamente, od a suo " comodo partire per Vettura, o con altri " Cavalli, proibita qualunque pretesa di in-, denizzazione, che fosse in pratica per leg-,, ge, o per costume.

" IX. I Cavalli di Posta addetti al servi-,, zio pubblico, come pure le scorte, ed i , foraggi loro inservienti, sono immuni da

, qualunque requisizione militare.

" X. Sulle Case delle Poste de' Cavalli " stanno affissi a pubblica vista lo Stemma " del Regno d'Italia, l'indizio di Posta, la , Tariffa delle corse di quella Stazione col-" la mancia da darsi ai Postiglioni, ed il " numero de' Cavalli . che quel Mastro di Po-" sta è obbligato a tenere.

"XI. Il Governo determina una divisa uni-" forme per tutto il Regno col braccialetto " di metallo portante l'epigrafe Regno d' " Italia, I la quale divisa è vestita dai so-" li Postiglioni. I Contravventori subiscono

, la pena di un mese di carcere.